



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA  
MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA

## VENDITE DI FINE STAGIONE (Saldi) *Vademecum*

*Prot.1609/2023*

Il prossimo **VENERDI' 5 GENNAIO** prenderanno avvio in Veneto i c.d. SALDI INVERNARLI per terminare il 28 febbraio p.v.

Come di consueto, siamo ad indicare ai dettaglianti del settore tessile e calzaturiero le regole da rispettare per una corretta gestione della svendita ricordando che dalla scorsa estate è altresì **assoggettata alle nuove disposizioni** contenute nell'art.17-bis del Codice del Consumo.

### COMUNICAZIONE

Gli esercenti non sono tenuti ad inviare nessuna comunicazione preventiva al Comune competente per territorio.

### **ATTENZIONE !!!** OBBLIGHI DI INCAZIONE DEL PREZZO

Con il recepimento della direttiva "Omnibus" sono state introdotte nuove regole per disciplinare gli "Annunci di riduzione di prezzo" che peraltro trovano applicazione trasversale per ogni forma di svendita, anche online.

In particolare, l'obbligo di indicare, con apposito cartellino visibile al pubblico, il "doppio prezzo" (prezzo precedente, la percentuale di sconto ed il prezzo finale ribassato) è stato ora aggiornato nel senso che il **PREZZO PRECEDENTE** deve essere riferito al prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi (o comunque di ogni altra forma di vendita straordinaria, come le vendite di liquidazione o promozionali).

Tali indicazioni devono risultare sia per la merce esposta in vetrina o all'esterno del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

## **DIVIETI**

Permane invece il divieto di effettuare qualsiasi tipo di Vendita Promozionale nei 30 giorni precedenti il periodo dei saldi.

Attenzione che anche la semplice indicazione del “doppio prezzo” su uno o più prodotti, prima del 5 gennaio, configura una Vendita Promozionale e come tale è passibile di sanzione.

## **PUBBLICITA'**

La pubblicità delle Vendite Straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e con un chiaro richiamo alla tipologia di Vendita Straordinaria in corso, cioè SALDI (o Vendite di Fine Stagione)

## **RESO MERCE**

Fatta eccezione per le vendite on-line, dove la facoltà di rendere il prodotto acquistato è prevista per Legge, nelle normali vendite in negozio la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o difettato. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante alla riparazione o alla sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

## **SANZIONI**

Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi sopra indicati può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 3.097,00.